

# REGOLAMENTO

## PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### *Indice*

<b>Art. 1 – Oggetto</b>	2
<b>Art. 2 - Armi in dotazione e tipo di armamento</b>	2
<b>Art. 3 -Assegnazione dell'arma e modalità di porto</b>	2
<b>Art. 4 - Prescrizioni per la sicurezza</b>	3
<b>Art. 5 - Casi di porto dell'arma</b>	3
<b>Art. 6 - Attrezzature speciali in dotazione</b>	4
<b>Art. 7 - Caratteristiche dello spray antiaggressione</b>	4
<b>Art. 8 - Modalità di porto delle attrezzature speciali</b>	4
<b>Art. 9 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario</b>	5
<b>Art. 10 - Consegnatario delle armi e munizioni</b>	6
<b>Art. 11 - Registri obbligatori</b>	6
<b>Art. 12 - Doveri particolari del consegnatario o subconsegnatario</b>	6
<b>Art. 13 - Norme integrative e di rinvio</b>	6
<b>Art. 14 Entrata in vigore</b>	7

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale e individua i servizi da prestare con armi, nonché i termini e le modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24.
2. La dotazione e il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

## **Art. 2 - Armi in dotazione e tipo di armamento**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale e il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5%, quale dotazione di riserva.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.
4. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia municipale è una delle pistole semiautomatiche con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo in calibro 9 x 21 IMI con caricatore bifilare.
5. L'armamento in oggetto potrà essere eventualmente integrato, per particolari esigenze operative e/o di servizio, con armi bianche, armi ad uso caccia a palla unica o munizione spezzata e armi a dardo anestetizzante.

## **Art. 3 -Assegnazione dell'arma e modalità di porto**

1. L'arma di cui all'art. 2 è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e in via continuativa.
2. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva; il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti civili, porta l'arma in modo non visibile.
3. L'arma va tenuta con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio e la sicura non inserita, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
5. Il Sindaco può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente dell'arma.

#### **Art. 4 - Prescrizioni per la sicurezza**

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche.
2. Le operazioni di carico e scarico delle armi devono essere eseguite in luogo isolato, così come le operazioni di pulizia e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi; a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario dell'arma.
3. Le munizioni, assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
4. Le munizioni in dotazione al Corpo, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni cinque anni.
5. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento ovvero conferite ad armerie autorizzate al ritiro.

#### **Art. 5 - Casi di porto dell'arma**

1. I servizi da effettuarsi nel territorio del Comune portando l'arma comune da sparo, sono i seguenti:
  - a) vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con l'esclusione dell'attività di rappresentanza interna ed esterna all'Ente;
  - b) vigilanza e protezione della sede del Corpo e delle altre sedi di proprietà dell'Ente;
  - c) servizi notturni e di pronto intervento.
2. È fatta eccezione al generale regime di divieto porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune nei seguenti casi:
  - a) servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previo accordo tra le Amministrazioni interessate, comunicato ai Prefetti territorialmente competenti, tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Responsabile del servizio;
  - b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
  - c) esigenze/spostamenti di servizio giustificati dal tipo di attività, previa informazione preventiva alla Prefettura territorialmente competente;
  - d) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, legge n. 65/1986, previa disposizione del Responsabile del servizio, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;

- e) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio comunale;
- f) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa;
- g) dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il Poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

3. Limitatamente al territorio comunale, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa ne è consentito il porto anche fuori servizio; in tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

#### **Art. 6 - Attrezzature speciali in dotazione**

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente o ufficiale di P.G. ha in dotazione una coppia di manette.
2. Il personale di Polizia Locale di cui al presente articolo può essere inoltre dotato di presidi di autotutela quali spray irritante, sfollagente – mazzetta di segnalazione e altri presidi individuali o di reparto finalizzati alla sicurezza personale.
3. Le attrezzature speciali descritte in questo articolo costituiscono dotazione personale.

#### **Art. 7 - Caratteristiche dello spray antiaggressione**

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere quelle consentite per legge ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.
2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così come dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente e agevolmente.

#### **Art. 8 - Modalità di porto delle attrezzature speciali**

1. Le manette sono portate, in apposita custodia, sistemata alla cintura ovvero al cinturone esterno alla divisa.
2. Lo sfollagente – mazzetta di segnalazione è normalmente tenuto a disposizione sul veicolo di servizio; durante i servizi appiedati è portato sul fianco mediante apposito anello di aggancio alla cintura o al cinturone.

3. Lo spray di autotutela, contenuto in apposita custodia balistica, è portato alla cintura o al cinturone esterno alla divisa.
4. Gli altri strumenti di autotutela sono portati e utilizzati seguendo le prescrizioni impartite con ordine di servizio.
5. Durante i servizi espletati in abiti borghesi è fatto divieto di portare lo sfollagente.

#### **Art. 9 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario**

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 2, deve:
  - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
  - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il suo maneggio;
  - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
  - e) fare immediata denuncia all'Ente in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di sue parti, delle munizioni ovvero di alcuna delle attrezzature speciali;
  - f) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
  - g) evitare di depositare armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi o le momentanee interruzioni di questi ultimi, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
  - h) nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di estranei, di minori o d'incapaci d'intendere e di volere;
  - i) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
  - j) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita e in efficienza;
  - k) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
  - l) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
2. E' facoltà degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa di effettuare anche di propria iniziativa l'addestramento al tiro, da sostenersi a proprie spese e fuori dall'orario di servizio, previo il rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di armi.
3. Le armi, le munizioni e le attrezzature speciali non assegnate e quelle di riserva in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza e/o combinazione, collocati in idoneo locale.
4. Le funzioni di consegnatario dei materiali di cui al presente articolo sono svolte dall'agente designato come Consegnetario

#### **Art. 10 - Consegnetario delle armi e munizioni**

1. Con provvedimento del Responsabile del servizio, sono nominati un consegnatario e un subconsegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro.

#### **Art. 11 - Registri obbligatori**

1. Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:

- a. Registro di carico e scarico, contenente: data dell'operazione; quantità del materiale; elementi identificativi; provenienza; destinazione; eventuali annotazioni in caso di riparazione presso armerie specializzate;

- b. Registro di prelevamento e versamento, contenente: data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione.

2. I registri di cui al comma precedente possono essere tenuti anche su supporto informatico, purché la stampa possa avvenire in tempo reale e contenga tutti gli elementi indicati in questo articolo.

#### **Art. 12 - Doveri particolari del consegnatario o subconsegnatario**

1. Il consegnatario o il subconsegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto dalla legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve:

- a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;

- b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificandone lo stato di pulizia e funzionalità; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;

- c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza, le cui chiavi sono dallo stesso conservate;

- d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Responsabile del servizio;

- e) proporre al Sindaco la sospensione temporanea o definitiva della dotazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso e il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio e al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro;

- f) rispettare gli obblighi e i doveri imposti dal D.M. Interno 4 marzo 1987, n. 145.

#### **Art. 13 - Norme integrative e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. Interno 4 marzo 1987, n. 145 s.m.i., e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.

**Art. 14 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale ed è comunicato al Ministero dell'Interno, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo.